



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/306 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2024

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per agevolare la comunicazione tra le persone giuridiche o altre imprese che chiedono l'autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 (nel seguito «richiedenti») e le autorità competenti, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto specifico per il ricevimento delle domande di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività e dovrebbero pubblicare sui propri siti web le informazioni sul punto di contatto.
- (2) Le informazioni presentate dal richiedente dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della domanda fino al momento della concessione dell'autorizzazione. Dato che alcune informazioni possono riferirsi unicamente al futuro, qualsiasi data futura in esse inclusa dovrebbe essere specificamente indicata nella domanda.
- (3) Onde garantire un trattamento rapido e tempestivo delle domande di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti dovrebbero confermarne il ricevimento inviando al richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. Tale conferma di ricevimento dovrebbe includere i recapiti delle persone o delle funzioni preposte al trattamento della domanda di autorizzazione.
- (4) Affinché le autorità competenti possano basare la propria valutazione della domanda di autorizzazione su informazioni accurate, i richiedenti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo alle autorità competenti qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. In tal caso i termini per la valutazione della domanda di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero decorrere dalla data in cui l'autorità competente riceve le informazioni aggiornate.
- (5) Durante la valutazione le autorità competenti dovrebbero poter chiedere al richiedente informazioni supplementari conformemente ai criteri e ai termini di cui all'articolo 63, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2023/1114.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea.

⁽¹⁾ GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>.

- (7) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114.

Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.

Articolo 2

Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Una persona giuridica o un'altra impresa che chiede l'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 (nel seguito «richiedente») presenta all'autorità competente la domanda di autorizzazione compilando il modulo di cui all'allegato del presente regolamento.

2. La persona giuridica o altra impresa presenta la domanda in modo tale da consentire la memorizzazione delle informazioni garantendone l'accessibilità per consultazioni future e la riproduzione delle informazioni memorizzate.

Articolo 3

Ricevimento della domanda di autorizzazione e conferma di ricevimento

Le autorità competenti inviano al richiedente una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. La conferma di ricevimento include i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale dell'autorità competente che tratta la domanda.

Articolo 4

Comunicazione di modifiche

1. Il richiedente comunica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il richiedente fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo di cui all'allegato.

2. Se il richiedente fornisce informazioni aggiornate conformemente al paragrafo 1, il termine di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 decorre dalla data in cui l'autorità competente riceve dette informazioni aggiornate.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

3. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione.

Articolo 5

Comunicazione della decisione

Le autorità competenti notificano al richiedente la loro decisione di concessione o rifiuto dell'autorizzazione, di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, in formato cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME PRESTATORE DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ

Conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività ⁽¹⁾

Numero di riferimento *(da compilare a cura dell'autorità competente)*:

Data:

DA:

Denominazione del richiedente:

Indirizzo del richiedente/della sede sociale del richiedente:

Recapiti della persona di contatto designata

Nome:

Telefono:

E-mail:

A:

Stato membro (se pertinente):

Autorità competente:

Indirizzo:

Recapiti del punto di contatto designato

Nome:

Telefono:

E-mail:

Noi, *[inserire il nome del richiedente]*, dichiariamo che le informazioni presentate sono veritiere, accurate, complete, aggiornate e non fuorvianti. Nel caso in cui alcune informazioni si riferiscano unicamente a una data futura, ciò è esplicitamente indicato nella domanda e ci impegniamo a comunicare per iscritto e senza indugio all'autorità se tali informazioni dovessero risultare inesatte, incomplete o fuorvianti. Ci impegniamo altresì a comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nel presente modulo.

Responsabile della preparazione della domanda

Nome:

Qualifica/posizione:

Telefono:

E-mail:

⁽¹⁾ GU L, 2025/306, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/306/oj.

- Tipo di comunicazione (contrassegnare la casella pertinente)
 - Autorizzazione
 - Comunicazione delle modifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 (se si comunicano modifiche, compilare solo le parti pertinenti del modulo interessate da dette modifiche)

INFORMAZIONI RICHIESTE

Informazioni generali a norma dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2025/305 della Commissione (*)

.....

Programma operativo a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2025/305

.....

Requisiti prudenziali

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Informazioni sui dispositivi di governance e sui meccanismi di controllo interno

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Continuità operativa

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

(*) Regolamento delegato (UE) 2025/305 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere in una domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (GU L, 2025/305, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj).

Identità dei membri dell'organo di amministrazione e prova dei loro requisiti di onorabilità, delle loro conoscenze, delle loro competenze, della loro esperienza e del fatto che dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Informazioni relative agli azionisti o ai soci che detengono partecipazioni qualificate

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Sistemi TIC e relativi dispositivi di sicurezza

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Trattamento dei reclami

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Politica di custodia e amministrazione

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Norme operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Strategia di esecuzione

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Prestazione di consulenza sulle cripto-attività o di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

Servizi di trasferimento

.....

Inserire le informazioni di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2025/305, indicandole in questa sezione o rinviando alle sezioni pertinenti della domanda.

[firma del rappresentante legale]